



COMUNE DI
CONDOVE
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 17.05.2007

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

Articolo 4 - Diritti degli animali

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Controllo

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione, Esclusioni

Articolo 7 - Detenzione di animali, alimentazione

Articolo 8 - Divieti generali

Articolo 9 - Abbandono di animali

Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via
o con altra proprietà privata

Articolo 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Articolo 12 - Avvelenamento di animali

Articolo 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

Articolo 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni

Articolo 15 - Vendita e toelettatura di animali vivi

Articolo 16 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

Articolo 17 – Divieto di utilizzazione, commercio e detenzione di pelli di cani e gatti domestici

Articolo 18 – Inumazione di animali. Cimiteri per animali

TITOLO III - CANI

Articolo 19 - Definizione

Articolo 20 - Attività motoria e rapporti sociali

Articolo 21 - Divieto di detenzione a catena

Articolo 22 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

Articolo 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 24 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Articolo 25 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Articolo 26 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Articolo 27 - Detenzione dei cani da guardia

Articolo 28 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

Articolo 29 - Documenti da portare al seguito, polizza Rc

TITOLO IV - GATTI

Articolo 30 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Articolo 31 - Colonie feline e gatti liberi

Articolo 32 - Detenzione dei gatti di proprietà

Articolo 33 - Sterilizzazione

TITOLO V - FAUNA SELVATICA AUTOCTONA ED ESOTICA

Articolo 34 - Fauna selvatica autoctona

Articolo 35 - Fauna esotica

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 36 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

Articolo 37 – Detenzione di volatili

Articolo 38 – Detenzione di animali acquatici

Articolo 39 - Idrofauna

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 - Sanzioni

Articolo 41 - Definizione delle sanzioni

Articolo 42 - Vigilanza

Articolo 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 44 - Norme transitorie

Glossario dei termini usati nel regolamento

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

ARTICOLO 2 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Condove, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Condove, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune di Condove potrà organizzare e promuovere politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune di Condove, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

4. Il Comune di Condove promuove programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

5. Il Comune di Condove individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6. Il Comune di Condove, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

7. Il Comune di Condove, valorizzando la cultura e la tradizione animalista della propria comunità, incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali e promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi.

8. Il Comune di Condove, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

9. Il Comune di Condove auspica e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla vivisezione ed alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

ART. 3 COMPETENZE DEL SINDACO

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco istituisce una consulta composta dalle associazioni, enti ed ordini interessati al fine di supportare la corretta applicazione del presente Regolamento.

ART. 4 DIRITTI DEGLI ANIMALI

1. Il Comune di Condove si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo in base alle norme vigenti ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, il loro abbandono, il loro sfruttamento ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Controllo

1. L'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie, le Guardie Venatorie e zoofile, i pubblici ufficiali e le Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo, i soggetti preposti operano in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Torino, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Università di Torino, con l'Istituto Zooprofilattico.

ART. 6 DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE; ESCLUSIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-

therapy”, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Condove.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;

b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;

c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

ART. 7

DETEZIONE ED ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;

- informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;

- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

6. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

ARTI. 8

DIVIETI GENERALI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. Gli animali da affezione, anche quelli che vivono in libertà, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

3. E' altresì vietata qualsiasi azione od omissione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:

a) E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori

climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

b) E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

c) E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie, anche in caso di custodia temporanea.

d) E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

e) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

f) E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

g) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

h) E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

i) E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

l) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

m) E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

n) E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

o) E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

p) E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

q) E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

r) E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

s) E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del

presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

t) E' vietato su tutto il territorio del Comune di Condove l'utilizzo di gabbie trappola finalizzate alla cattura di frodo di qualunque specie animale, fatto salvo l'utilizzo delle predette da parte di medici veterinari e delle persone autorizzate.

u) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

v) Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Condove, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

z) E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

ARTI. 9

ABBANDONO E AFFIDAMENTO DI ANIMALI

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

ART. 10

DETTENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

ART. 11

TRASPORTO DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;

- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

ART. 12

AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun

modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatesi in zone agro-silvo pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.

4. Il Sindaco, con propria ordinanza, prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

ART. 13

ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO, BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, CARTELLONISTICA

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata, nonché idonea cartellonistica, uguale a quella prevista dal Nuovo Codice della strada.

ART 14

DETENZIONE DI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Ogni condominio è tenuto ad adeguarsi a tale disposizione.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

ART. 15

VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.

9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.

12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

ART.16 SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCHI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO

1. E' vietato l'uso di animali vivi come attrazione o premio negli allestimenti di spettacoli viaggianti

2. L'allestimento di mostre-concorso canine o feline, fiere ed esposizioni agricole e zootecniche sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere

degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti e trattenimenti pubblici, nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

4. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che autodichiarano di non avere mai subito condanne per la violazione all'art.727 del Codice Penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

ART. 17

DIVIETO DI UTILIZZAZIONE, COMMERCIO E DETENZIONE DI PELLI DI CANI E GATTI DOMESTICI

1. E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli e pellicce, nonché detenere o commercializzare su tutto il territorio comunale e per qualsiasi finalità capi di abbigliamento, articoli di pelletteria od oggettistica costituiti od ottenuti in tutto o in parte da pelli e pellicce di dette specie animali. Per le sanzioni principali ed accessorie connesse alla violazione della suddetta norma si fa riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2002 e successive proroghe e modifiche.

ART. 18

INUMAZIONE DI ANIMALI. CIMITERO PER ANIMALI

1. Il servizio veterinario della ASL 5 assicura sul territorio comunale il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.

2. Tuttavia al fine di consentire, a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, è ammessa l'inumazione in cimiteri per animali, legalmente autorizzati e secondo le normative vigenti.

3. A tal fine, i servizi competenti della ASL ed il Comune possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

4. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

TITOLO III - CANI

ART. 19

DEFINIZIONE, ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991: in particolare relativamente a:

- a)** interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con Asl, associazioni zoofile ed animaliste;
- b)** gestione dell'anagrafe canina;
- c)** realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani;
- d)** divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione;
- e)** soppressione solo per i casi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità;
- f)** funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione;
- g)** interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.

Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

2. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

ART. 20

OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

1. Secondo quanto stabilito dalla L.R. 18/2004, i proprietari o detentori di cani, a qualsiasi titolo, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di età o comunque entro 60 giorni dall'inizio della detenzione. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza.

ART. 21

DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

ART. 22
CARATTERISTICHE DEI RECINTI E DEI RICOVERI

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

ART. 23
ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico eccetto le aree giochi per bambini, anche quando non siano collocati gli appositi cartelli di divieto.

2. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

4. In tutti i luoghi pubblici i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché muniti di apposita museruola di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

ART. 24
ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

ART. 25
OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di

igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

ART. 26 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. I cani vaganti sono catturati dietro segnalazione della Civica Amministrazione e dopo essere stati condotti presso il Canile Consortile sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero. E' vietato trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale, tranne che per brevi periodi e con l'autorizzazione della Polizia Municipale.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, verrà segnalato agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza dopo attenta valutazione del singolo caso.

4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso l'Anagrafe canina del Comune. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, l'Amministrazione Comunale può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Consortile, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Consortili, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

ART. 27 - DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dall'art.10 del presente regolamento.

ART. 28

OBBLIGO DEGLI ALLEVATORI, POSSESSORI E VENDITORI DI CANI A SCOPO DI COMMERCIO

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di

carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto, se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

ART. 29

DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO, POLIZZA RC

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

4. La sottoscrizione di polizza sulla Responsabilità Civile per danni causati a terzi è caldamente consigliata

TITOLO IV - GATTI

ART. 30

STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Condove procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

ART. 31

COLONIE FELINE, GATTI LIBERI E CURE DA PARTE DEI "GATTARI"

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno

del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, per quanto possibile, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Condove, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

7. Ai gattari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

8. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

ART. 32

DETEZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è fortemente opportuno che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

ART. 33

STERILIZZAZIONE

1. Il Comune di Condove concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA AUTOCTONA ED ESOTICA

ART. 34

FAUNA SELVATICA AUTOCTONA

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro

benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui all'art.8 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.1997, n.357 tutte le specie di animali inserite nell'allegato D, lettera a), dello stesso DPR, in quanto trattasi di specie che richiedono una protezione rigorosa, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

ART. 35 FAUNA ESOTICA

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

ART. 36

DELLA POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA VARIETÀ DOMESTICA

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del paese, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione, proliferazione e stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. Nell'area urbana è indispensabile ridurre le risorse alimentari, dovute alla dispersione dei rifiuti organici ed alle discariche. La somministrazione volontaria di cibo da parte dei cittadini è sconsigliabile, ad evitare il concentramento eccessivo di volatili; questa, in ogni caso, non deve compromettere l'igiene del suolo pubblico e privato e deve limitarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

ART. 37

DETTENZIONE DI VOLATILI

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali: per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all'attività venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse.

3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

6. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

7. E' ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.) salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

ART 38 DETTENZIONE DI ANIMALI ACQUATICI

1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

ART. 39 IDROFAUNA

1. E' fatto divieto di:
 - a) lasciare la fauna acquatica in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'idrofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) conservare idrofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
 - d) vendere o conservare idrofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
 - e) mantenere l'idrofauna in vasche non adeguate al soggetto piú grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale piú grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto
2. Ai sensi della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna, nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - SANZIONI

1. Ferma restando l'applicazione delle piú gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 41.

ART. 41 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; 21; 23 commi 1 e 4; 25; articolo 27 comma 2; 31 commi 1 e 2; articolo 32 comma 1; articolo 34 commi 3, 4 e 7.
2. Si applica la sanzione da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei

seguenti articoli: 15; articolo 19 comma 1; 28; articolo 29 comma 3; articolo 34 comma 4.

ART. 42 - VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

ART. 43

INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

ART. 44

NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

Idrofauna: animali acquatici